L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Maria Rosaria Alessio

Annalaura Citro

Maria Giovanna Novi

Si presenta una delle autorizzazioni necessarie in termini di rispetto ambientale, l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ovvero una procedura che semplifica la richiesta dei titoli autorizzativi ai fini di esercitare la propria attività. Questa procedura è stata prevista come risposta alla richiesta delle imprese di facilitare i procedimenti attinenti ad una molteplicità di autorizzazioni e comunicazioni in materia ambientale, per il tramite del Suap, mantenendo un elevato livello di tutela ambientale.

Oggi è fondamentale parlare di ambiente ed in particolare di rispetto per esso. Dal punto di vista normativo, in Europa, si sta cercando di “essere sensibili” alla salute del pianeta. Per poter raggiungere l’obiettivo prefissato, tale sensibilizzazione deve avvenire in ogni campo. Una delle categorie più “colpite” è, infatti, quella edilizia.

L’AUA, perciò, risulta essere necessaria ai fini del perseguimento dell’obiettivo definito in precedenza.

# Che cos’è l’AUA?

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento abilitativo istituito con D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al fine di semplificare gli adempimenti autorizzativi per le imprese. 1

L’AUA costituisce un “contenitore” in cui si integrano più autorizzazioni e comunicazioni ambientali che in precedenza dovevano essere richieste separatamente.



Industria (fonte: unsplash.com)

L’AUA sostituisce sette autorizzazioni, in particolare:



Titoli autorizzativi sostituiti dall’AUA (fonte: geosolution.com)

Il gestore dell’impianto deve richiedere la nuova autorizzazione “contenitore” per ottenere anche una sola delle vecchie. Essa non permette la realizzazione dell’opera, ma l’esercizio dell’attività. 2

L’art. 1, D.P.R. n. 59/2013, sancisce che il provvedimento AUA può essere richiesto dalle sole piccole e medie imprese, individuate dal D.M. 18 aprile 2005, nonché dagli impianti non soggetti alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi sopracitati. In altre parole, l’ambito di applicazione della disciplina AUA è determinabile per sottrazione, nel senso che ne sono esclusi solo:

* Impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale,
* Progetti sottoposti a Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), laddove la normativa statale o regionale dispone che il provvedimento finale comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale. In questo caso, l’AUA è facoltativa quando le attività svolte nell’impianto sono soggette a sole comunicazioni e quando le attività sono soggette solo all’autorizzazione generale di cui all’art. 272, D.Lgs. n. 152/2006. Attualmente, in Campania, la VIA non sostituisce altre autorizzazioni ambientali incluse nell’AUA.
* Gli impianti non soggetti a VIA.

Infine, la richiesta di AUA, è obbligatoria per attività nuove (prima della costruzione) e per attività esistenti alla data del 13/06/2013, allo scadere di uno dei titoli previsti dall’art. 3 del D.P.R. 59/2013. Invece, è facoltativa, quando viene a scadere un’autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’art. 272, D.Lgs. n.152/2006 e quando l’attività è soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale.3

# Procedura tecnico-amministrativa

La domanda di AUA è presentata dal gestore dell’attività al SUAP del Comune competente per via telematica (PEC o portale).4

I file sono firmati digitalmente, con l’eccezione dei documenti che non andrebbero firmati in caso di supporto cartaceo.

La domanda di AUA deve contenere:

* Dati generali riguardanti il referente dell’attività e i dati del rappresentante legale dell’attività
* Dati catastali
* Dimensione dell’impianto (sup. totale, sup. coperta, sup. scoperta)
* Elenco dei titoli edilizi in possesso in ordine cronologico
* Certificato di agibilità (DPR 380/2001) e/o dichiarazione sostitutiva
* Certificato di prevenzione incendi ovvero SCIA (DPR 1 agosto 2011, n. 151)
* Titoli abilitativi in materia ambientale (autorizzazione allo scarico, completa di riferimenti formali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera)
* Certificazioni ambientali volontarie
* Altre autorizzazioni

A questi, seguono le schede di richiesta dei diversi titoli, quali:

* Scheda A - Scarichi di acque reflue;
* Scheda B - Utilizzazione agronomica;
* Scheda C - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti;
* Scheda D - Emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga;
* Scheda E - Impatto acustico;
* Scheda F - Utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione;
* Scheda G2 - Operazioni di recupero di rifiuti pericolosi;
* Scheda G1 - Operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi;

Delle schede elencate sono da compilare solo quelle di nostro interesse. 5

Con riguardo alla procedura tecnico-amministrativa, l’AUA viene adottata dall’autorità competente, ovvero dalla Provincia competente del territorio e viene rilasciata dal SUAP del comune a cui abbiamo fatto richiesta.

Una volta ricevuti i files, il SUAP avvia il procedimento con un’istanza e contemporaneamente effettua una verifica formale della documentazione inviata. Inoltre, può richiedere un’integrazione entro 30 giorni. 6

Tali dati sono trasmessi alla Provincia, che ricontrolla i files ricevuti e avvia una Conferenza di Servizi in modalità asincrona, in cui vengono coinvolti i singoli soggetti deputati al rilascio dei titoli autorizzativi. I soggetti deputati entro 45 giorni, a partire dalla data di avvio della Conferenza di Servizi, devono rilasciare il loro parare. 7

Se il comune non si esprime entro i termini prestabiliti dalla Provincia, questa convoca una Conferenza di Servizi in modalità sincrona, comunicando tale decisione anche al richiedente.

Ricevuti i singoli pareri, la Provincia adotta il procedimento di AUA e la decisione è trasmessa al SUAP del territorio di riferimento.

L’AUA ha efficacia dalla data di rilascio del SUAP. I termini di rilascio sono:

* 90 giorni dalla domanda, se l’AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni.
* 120 giorni dalla domanda (150 giorni in caso di richiesta di integrazione) se l’AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni.

L’Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici anni a decorrere dalla data del rilascio del SUAP. Questa scadenza sostituisce quelle diverse previste dalle discipline settoriali delle singole ipotesi autorizzative confluite nell’AUA. Decorsi i quindici anni, l’Autorizzazione può essere rinnovata presentando, almeno sei mesi prima della scadenza, apposita istanza contenente la documentazione aggiornata (con la possibilità di limitarsi a richiamare quanto già in possesso dell’autorità, se le informazioni non sono variate nel tempo).

Le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, sono posti a carico dell’interessato. Il gestore effettua il versamento degli oneri istruttori, delle tariffe, e ne allega le ricevute unitamente all’istanza, sulla base dei costi individuati per i singoli procedimenti. Il contributo deve essere riferito ai soli titoli in scadenza ed è versato ai singoli enti competenti.

Il DPR 13 marzo 2013, n. 59 non introduce disposizioni sanzionatorie ma si ritengono applicabili le sanzioni previste dalle norme settoriali che disciplinano i titoli abilitati sostituiti dall’AUA.

# Caso studio: Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi

Dopo aver presentato in via generale in cosa consiste l’AUA, ci occupiamo di un progetto di un impianto di gestione di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare di segatura e trucioli di legno, in regime semplificato non assoggettato a VIA. L’impianto - ECO T.P. S.r.l. - è situato nella regione Veneto, in provincia di Padova, nel comune di Due Carrare.

L’impianto di riferimento si occupa di:

* Stoccaggio di rifiuti in piazzali
* Recupero dei rifiuti (vagliatura rifiuti con filtro a maniche ed emissioni autorizzate) – Attività 9.1 prevista dal DM 5/2/98
* Impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue industriali

Le Autorizzazioni che devono essere sostituite dall’AUA sono:

* Autorizzazione all’esercizio di impianto di gestione rifiuti non pericolosi (DM 5/2/98, art.215/216)
* Autorizzazione agli scarichi idrici (D.Lgs. 152/2006, Parte III, Capo II)
* Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2006, art.269)
* Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2006, art.272, comma 2)

Nel caso studio, quindi, la procedura di AUA si applica solo se già ottenuto parere di non assoggettabilità a VIA dalla Provincia.8

La tabella sottostante riporta un confronto tra la situazione attuale, che mostra una forte differenziazione tra le singole autorizzazioni in termini di validità e rinnovo, e il caso in cui si adopera la procedura AUA.9

Il D.Lgs 152/2006 non prevede una modulistica da presentare, ma rinvia agli enti competenti le informazioni sulla documentazione e sull’iter della procedura AUA. La documentazione, pertanto, corrisponderà all’insieme dei documenti previsti per ogni singola autorizzazione, eventualmente integrate tra loro.

Per il caso studio di riferimento, la modulistica in materia di **gestione di rifiuti** (operazioni R13 e R3 – recupero legno) comprende:

* Modulistica regionale per comunicazione di inizio attività di gestione di rifiuti in regime semplificato
* Scheda Sede dell’attività di recuperO
* Scheda Quadro schematico attività di recupero
* Scheda Quantità annue dei rifiuti recuperabili
* Scheda Quantità di messa in riserva istantanea (R13)
* Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti
* Scheda Vincoli e autorizzazioni di competenza comunale e/o di altri enti
* Lista di valutazione della conformità all’allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 10
* Relazione tecnica, firmata in originale dal legale rappresentante/titolare dell’impresa
* Planimetria dell’ area oggetto dell’attività
* Planimetria rete scarichi reflui industriali e domestici, acque meteoriche
* Planimetria dei punti di emissione in atmosfera e rete di convogliamento
* Copia del contratto di godimento del terreno/immobile (se non è di proprietà)
* Procedura tecnico-gestionale che consenta la verifica da parte delle autorità di controllo nel rispetto del limite di 10 tonnellate/g di trattamento (se il progetto non è sottoposto a screening VIA)

Per le **emissioni in atmosfera** dal filtro (procedura Ordinaria) comprende:

* Dichiarazione assoggettamento a CPI
* Descrizione del ciclo produttivo
* Impianti non sottoposti ad autorizzazione (art.272, comma 5)
* Emissioni escluse dal titolo I, parte V del D.Lgs. n.152/2006 (art.272, comma 5)
* Emissioni diffuse
* Schema a blocchi dell’impianto
* Tipologia e quantità delle materie prime utilizzat
* Descrizione delle tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento
* Quantità e qualità delle emissioni convogliate e non (quadro emissivo)
* Planimetria catastale
* Estratto P.R.G. comunale con evidenziati l’area dello stabilimento e la presenza di civili abitazioni nel raggio di 300 metri

Per gli **scarichi di acque reflue** industriali comprende:

* Domanda secondo modulistica della Provincia
* Relazione di riferimento con gli utilizzi idrici
* Descrizione delle tecnologie di depurazione adottate per prevenire l’inquinamento
* Quantità e qualità degli scarichi

# Conclusioni

Il fine ultimo, della richiesta di autorizzazione AUA è quello di riuscire a semplificare le procedure relative alle richieste dei singoli titoli abilitativi, che necessiterebbero altrimenti, di tempi lunghi e, come prima specificato, una differenziazione in termini di validità e rinnovo.

Con riferimento al caso studio, avendo ottenuto parere di non assoggettabilità a VIA dell’opera dal competente organismo, si richiede l’AUA, racchiudendo in un’unica procedura quelle relative alle richieste delle singole autorizzazioni.

# References

1.Cesaro, A., Naddeo, V., V.Amodio & Belgiorno, V. Enhanced biogas production from anaerobic codigestion of solid waste by sonolysis. *Ultrasonics Sonochemistry* **19**, 596–600 (2012).

2.Naddeo, V. *et al.*. Odour impact assessment of a large municipal solid waste landfill under different working phases. *Issue 3* **20**, 654–658 (2018).

3.Naddeo, V. & Korshin, G. Water energy and waste: The great European deal for the environment. *Science of The Total Environment* **764**, 142911 (2021).

4.Zarra, T., Naddeo, V. & Belgiorno, V. Characterization of odours emitted by liquid waste treatment plants (LWTPs). *Issue 4* **18**, 721–727 (2016).

5.Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) | Sportello Telematico Unificato della Provincia di Salerno.

6.Naddeo, V., Belgiorno, V., Zarra, T. & Scannapieco, D. Dynamic and embedded evaluation procedure for strategic environmental assessment. *Land Use Policy* **31**, 605–612 (2013).

7.Nesticò, A., Elia, C. & Naddeo, V. Sustainability of urban regeneration projects: Novel selection model based on analytic network process and zero-one goal programming. *Land Use Policy* **99**, 104831 (2020).

8.Zarra, T., Naddeo, V. & Belgiorno, V. A novel tool for estimating the odour emissions of composting plants in air pollution management. *Issue 4* **11**, 477–486 (2013).

9.Naddeo, V., Cesaro, A., Mantzavinos, D., Fatta-Kassinos, D. & Belgiorno, V. Water and wastewater disinfection by ultrasound irradiation - a critical review. *Issue 3* **16**, 561–577 (2014).

10.Gazzetta ufficiale.